



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 192

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
MODIFICA E REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 353 DEL 9.12.1999 AD OGGETTO
DIPENDENTI COMUNALI. INCARICHI TEMPORANEI PRESSO ALTRI ENTI DAL
1.1.2000. DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno **duemilaotto**, addì **uno** del mese di **Ottobre** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	NO
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
MODIFICA E REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 353 DEL 9.12.1999 AD OGGETTO
"DIPENDENTI COMUNALI. INCARICHI TEMPORANEI PRESSO ALTRI ENTI DAL
1.1.2000. DETERMINAZIONI IN MERITO".**

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Carla Mattioli:

Premesso che:

- che con deliberazione della G. C. n. 335 del 24.11.1999, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, composto dalla Parte I "La struttura organizzativa e la gestione delle Risorse Umane" e dalla Parte II "I requisiti di accesso e le procedure concorsuali";
- che, rispettivamente, con deliberazione della G. C. n. 186 del 28.11.2005 e G.C. 102 del 17.5.2006, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, si è modificato l'art. 54 "Assunzioni a tempo determinato" della Parte II e l'art. 51 "Nucleo di Valutazione" della Parte I del regolamento in argomento;
- richiamato l'art. 40 "Autorizzazione all'esercizio di attività esterne" della Parte I del Regolamento in parola che al comma 8 lett. a) prevede che non possono essere autorizzate le "attività lavorative di lavoro subordinato con altre amministrazioni pubbliche" e che al comma 5 prevede che "le attività di cui al comma 4 sono autorizzabili nel limite massimo di 200 ore per anno solare e comunque per un massimo di 6 ore per settimana lavorativa. Tale limite è valutato ed approvato dalla Giunta, ad ogni modifica dell'assetto organizzativo";
- con deliberazione della G.C. n. 353 del 9.12.1999 sono state stabilite linee di indirizzo generale da seguire a partire dal 1.1.2000 per il rilascio della prescritta autorizzazione ai dipendenti comunali per incarichi di collaborazione presso altri enti pubblici che prevedeva, fra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione per periodi non superiori a tre mesi affinché la collaborazione mantenesse il carattere di temporaneità;
- richiamato l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005) che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di "servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- richiamato altresì l'art. 3, comma 79, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede che le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile;
- alla luce delle disposizioni di legge precipitate è necessario modificare l'art. 40 Parte I del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stralciando il comma 8 lett. a), modificando il comma 5 del Regolamento stesso nonché revocare la propria precedente deliberazione G.C. n. 353/1999 per adeguare gli atti comunali alla vigente normativa nazionale;
- che con deliberazione consiliare n. 40 del 27/3/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e pluriennale 2008/2010;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile Area Amministrativa;

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, alla modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I – stralciando la lett. a) del comma 8 e modificando il comma 5) dell'art. 40 “*Autorizzazione all'esercizio di attività esterne*” nel testo approvato nel 1999 con deliberazione G. C. n. 335, con il seguente nuovo articolato:

Articolo 40 - Autorizzazione all'esercizio di attività esterne

1. *In deroga al principio della incompatibilità e della esclusività del rapporto di pubblico impiego il dipendente può essere autorizzato ad esercitare attività esterne non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio entro i limiti previsti dal presente articolo.*
2. *I dipendenti del Comune non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione (art. 53 D.Lgs. 165/2001).*
3. *Non sono soggette ad autorizzazione, ma vanno, comunque, comunicate all'articolazione organizzativa con competenze in materia di gestione giuridica ed amministrativa del personale:*
 - a) *le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, operanti in qualsivoglia ambito, iscritte agli albi regionali ovvero presso cooperative di solidarietà sociale;*
 - b) *le attività, anche retribuite, che ineriscono a collaborazioni a giornali, riviste, encyclopedie e simili; diritti di autore od opere dell'ingegno e invenzioni; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso di spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dai sindacati a dipendenti distaccati in posizione di aspettativa non retribuita.*
4. *Il dipendente può essere autorizzato in regime derogatorio e dietro verifica della compatibilità con l'attività d'ufficio e dell'occasionalità ad esercitare attività esterne relative:*
 - a) *alla partecipazione in qualità di esperto a commissioni giudicatrici di concorso nominate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici;*
 - b) *alla consulenza a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;*
 - c) *alla partecipazione a consigli di amministrazione, commissioni tecniche e altri organismi similari nominati da pubbliche amministrazioni o enti pubblici;*
 - d) *alla docenza;*
 - e) *ai collaudi;*
 - f) *all'assunzione di cariche sociali;*
 - g) *all'amministrazione di condominio, esclusivamente per il condominio in cui abita;*
 - h) *alla partecipazione in società agricole a conduzione familiare;*
 - i) *alla partecipazione a società sportive, con l'obbligo di comunicare annualmente le prestazioni svolte ed i compensi percepiti.*
5. *Il dipendente, inoltre, può essere autorizzato a svolgere attività lavorativa in favore di comuni inferiori a 5.000 abitanti e ciò nel rispetto dei combinati disposti dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311 del 2004 e comunque per un tempo non superiore a 10 ore settimanali e al di fuori del proprio orario di lavoro e compatibilmente con l'assetto organizzativo dell'ente di appartenenza.*
6. *Nel caso il dipendente modifichi od integri l'attività lavorativa esterna autorizzata dall'Amministrazione, deve darne comunicazione all'articolazione organizzativa con competenze in materia di gestione giuridica ed amministrativa del personale entro 15 giorni dall'avvenuta modifica.*
7. *L'autorizzazione può essere sospesa o revocata qualora:*
 - a) *sopraggiungano cause di incompatibilità;*

- b) gravi ed eccezionali esigenze di servizio richiedano la presenza del dipendente interessato in orario di lavoro ordinario e straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne;
- c) vengano riscontrate difformità nel merito delle comunicazioni fornite. In tal senso saranno applicate le disposizioni normative a riguardo, quali, tra l'altro, la sanzione disciplinare e l'azione di rivalsa.
8. In ogni caso non possono essere autorizzate:
- attività libere professionali di natura tecnica svolte nell'ambito del territorio comunale nel caso in cui il dipendente ricopra analoghe funzioni professionali, o di analogo profilo, all'interno dell'Ente;
 - attività professionali di dipendenti iscritti ad appositi Albi, a favore dell'Ente di provenienza o di altra amministrazione che intervenga, con evidenti interconnessioni, nel processo decisionale del Comune;
 - attività lavorative che comportino grave pregiudizio alla funzionalità dei servizi del Comune, anche con riferimento alla posizione organizzativa e di responsabilità ricoperta dal dipendente;
 - attività che ledono il prestigio, l'onore od il decoro della Pubblica Amministrazione.
9. E' incompatibile, per prestazioni di lavoro con tempo superiore al 50%, l'iscrizione ad Albi professionali che prevedono l'esercizio della libera professione. Qualora la legge consenta al dipendente pubblico l'iscrizione in speciali elenchi o Albi professionali, o tale iscrizione rientri in un interesse specifico dell'Amministrazione, il comune autorizza a ciò il dipendente, fermo restando il divieto di esercitare attività libero professionale.
10. I titolari di lavoro autonomo o professionale possono mantenere la titolarità di tale attività, astenendosi dall'esercizio delle stesse:
- per il periodo di prova, nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - per la durata del rapporto contrattuale, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
11. In deroga al comma 5 del presente articolo, i titolari di lavoro autonomo o professionale, di cui al comma 10 del presente articolo, possono, facendone richiesta preventiva all'articolazione organizzativa con competenze in materia di gestione giuridica ed amministrativa del personale, essere autorizzati, purché ciò non determini situazioni di incompatibilità, a portare a compimento le attività in essere.
12. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate, nel rispetto della procedura di legge ed entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'articolazione organizzativa con competenze in materia di gestione giuridica ed amministrativa del personale:
- dal Sindaco, con proprio decreto, su proposta del Segretario o del Direttore Generale, se nominato, per i Responsabili di Area;
 - dal Responsabile di Area, sentito il Segretario o il direttore Generale, se nominato, con propria determinazione organizzativa, per i dipendenti di propria competenza.
13. Gli stessi soggetti od Organi sono titolati a sospendere o revocare le autorizzazioni concesse.
14. Il Comune non può conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.
- 2) Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione della G. C. n. 353 del 9.12.1999;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione di modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sarà soggetta a duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale: dopo l'adozione della deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva;
- 4) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COPIA ALBO:

ATTI _____

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

CAPI AREA

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 15 OTT 2008 al n. 1169 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 15 OTT 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì 15 OTT 2008



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

15 OTT 2008

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal _____ come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 15 OTT 2008 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **01/10/2008** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì

15 OTT 2008



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

